



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/12/2012

=====

ADDI' 05/12/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO
COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente
ARMENI	Fabio	Vice Presidente
BUONTEMPO	Teodoro	Assessore
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"
CETICA	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"
MALCOTTI	Luca	"
SANTINI	Fabiana	"
ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 569

Oggetto:

Misure contrattuali di Conservazione per i siti della Rete Natura
2000 di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.



569 - 5 DIC. 2012 ^h

Oggetto: Misure contrattuali di Conservazione per i siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore agli Enti locali e sicurezza, ambiente e sviluppo sostenibile, politiche dei rifiuti;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni;

VISTA la direttiva 2009/147/CE (ex direttiva CEE 79/409/CEE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in base alla quale sono classificati "come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e superficie alla conservazione di tali specie";

VISTA la direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e semi-naturali e della flora e fauna selvatiche, ed in particolare:

- l'articolo 2 secondo e terzo paragrafo che dispongono: "2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. 3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.";

- l'articolo 6 primo e secondo paragrafo che dispongono: "1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti. 2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva."

VISTO il regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e successive modificazioni, attuazioni e integrazioni "che stabilisce norme comuni relative ai regimi del sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006, CE n. 378/2007 e abroga il regolamento CE 1782/2003" e, in particolare, gli articoli 4 e 5 che istituiscono l'elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all'Allegato II del regolamento stesso relativi agli Atti A1 (Direttiva 2009/147/CE) e A5 (Direttiva 92/43/CE);



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.", come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, e in particolare:

- l'articolo 4 che stabilisce che le Regioni, "sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete Natura 2000 ... adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali";

- l'articolo 6 che dispone che gli "obblighi derivanti dall'articolo 4 si applicano anche alle zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE";

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) ed in particolare l'articolo 2;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali"; e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 6, comma 5 secondo cui: "Ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell'inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2011 n. 612 recante: Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928 ed in particolare il punto 11 che dispone "di dare mandato al Direttore della Direzione regionale Ambiente di intraprendere e finalizzare, entro e non oltre il 30 luglio 2012, il percorso amministrativo necessario a stabilire apposite misure contrattuali, previste dalla normativa comunitaria e nazionale richiamate in premessa, per la gestione dei siti Natura 2000 che dovranno, tra l'altro, indicare i soggetti gestori dei siti stessi nel rispetto del principio di gestione partecipata attraverso accordi stipulati con i proprietari terrieri siano essi pubblici, collettivi o privati e dovranno prevedere come impegni, per i suddetti proprietari, anche attraverso un apposito sistema di incentivi, le attività da promuovere e incentivare di cui alla lettera C) dell'Allegato B, le attività da favorire dell'Allegato C e gli obblighi di cui all'Allegato D della presente Deliberazione" nonché l'allegato D che riporta le misure di conservazione minime per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) in attuazione dell'articolo 2 comma 4 del citato decreto del



Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 24 febbraio 2012, n. 63 riguardante: " Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2010 n. 159 «Elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009. Decreto Mi PAAF 22 dicembre 2009. Applicazione del regime di condizionalità dal 2010» come da ultimo modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 2011 n. 417;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 recante " Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" ed in particolare gli articoli 14 e 15 che permettono alle pubbliche amministrazioni di concludere contratti e convenzioni con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

VISTA la legge 23 dicembre 1996 n. 662 e in particolare il comma 203 dell'articolo 2 relativo agli strumenti di programmazione negoziata;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'articolo 34 relativo agli accordi di programma;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e in particolare l'articolo 11 relativo agli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento;

VISTA l'intesa espressa il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'approvazione della Strategia nazionale per la biodiversità;

VISTA la nuova Strategia dell'Unione Europea sulla biodiversità fino al 2020, adottata dalla Commissione con la Comunicazione del 3 maggio 2011. " La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" (COM(2011)0244) e la conseguente Risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 (2011/2307(INI));

VISTO il documento di lavoro della Commissione Europea - SEC(2011) 1573 final - "*Financing NATURA 2000 - Investing in Natura 2000: Delivering benefits for nature and people*" (*Finanziamento di Natura 2000 - Investire in Natura 2000: garantire benefici per la natura e le persone*);

VISTA la nota della Commissione Europea del 14 maggio 2012 riguardante la cornice di azioni prioritarie sul finanziamento della rete Natura 2000 che, in ottemperanza all'articolo 8 della citata Direttiva 92/43, richiede ai Paesi Membri la redazione, entro il corrente anno, di specifici quadri di azione nazionale denominati PAF (Prioritized Action Framework), con l'obiettivo di rafforzare l'integrazione nei fondi comunitari delle necessità finanziarie di Natura 2000 per il prossimo periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. AO1256 del 23 febbraio 2012 concernente "*Costituzione del Gruppo di Lavoro per le attività finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)*" e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che la DGR 612/2011 ha inteso intraprendere la strada delle misure contrattuali per attuare le misure di conservazione nei siti Natura 2000, attraverso un percorso ritenuto



fondamentale per raggiungere gli obiettivi di conservazione che le direttive Habitat e Uccelli si prefiggono;

RAVVISATA la necessità, per dare piena attuazione alle Direttive CEE sopra richiamate, di intraprendere un approccio partecipato e contrattuale attraverso la concertazione con i detentori di diritti reali, pubblici e privati dei siti e la consultazione dei portatori di interesse;

RAVVISATA altresì, l'importanza strategica, ai fini della definizione ed attuazione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione) di cui alle sopra richiamate Direttive CEE 92/43 e 2009/147, di attivare nell'ordinamento regionale le misure contrattuali, previste dalla prima Direttiva CEE sopra richiamata, che hanno anche la finalità di promuovere una gestione condivisa e partecipata dei siti stessi con l'obiettivo centrale di coniugare la conservazione dell'habitat e delle specie, con la dinamicità delle attività economico-produttive attraverso una gestione delle risorse naturali moderna ed innovativa;

CONSIDERATO che l'azione umana, intesa in termini di gestione sostenibile delle risorse, rappresenta la modalità più efficace per il rafforzamento della biodiversità e della sua resilienza;

RITENUTO che le misure contrattuali, laddove applicabili, ai sensi del citato articolo 6 della direttiva CEE 92/43 e del citato articolo 5 del DPR 357/97 e successive modificazioni, rappresentano misure di conservazione "conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti";

RITENUTO necessario approvare, in ottemperanza al punto 11 della DGR 612/2011, il documento tecnico di indirizzo Allegato A, e il relativo Allegato A1, nel quale si individua il percorso amministrativo finalizzato a stabilire apposite "misure contrattuali di conservazione nei siti Natura 2000";

RITENUTO di dare mandato alla Direzione Regionale Ambiente, secondo le indicazioni del documento tecnico di indirizzo "Misure Contrattuali di conservazione nei Siti Natura 2000" - Allegato A, e del relativo Allegato A1 "Schema della Carta Natura 2000", parte integrante della presente deliberazione, di:

- procedere alla concertazione con i titolari di diritti reali pubblici e privati per la definizione delle misure contrattuali di conservazione;
- procedere alla consultazione dei portatori di interesse;
- predisporre le Deliberazioni della Giunta Regionale relative alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e contenenti le rispettive misure contrattuali di conservazione;
- procedere alla stipula della Carta Natura 2000 per i siti Natura 2000;
- individuare e designare i soggetti gestori dei Siti Natura 2000, previa intesa con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare relativamente ai siti ricadenti in aree protette nazionali;
- inviare la presente deliberazione al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;

RITENUTO opportuno di provvedere, nell'ambito della legge di Bilancio, all'individuazione di adeguate risorse finanziarie destinate all'attuazione di specifiche azioni previste nella Carta Natura 2000 al fine di favorire la conservazione di habitat o specie;

all'unanimità,



569 - 5 DIC. 2012 *Pa*

DELIBERA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il documento tecnico di indirizzo "Misure Contrattuali di conservazione nei Siti Natura 2000" (Allegato A) e il relativo Allegato A1 "Schema della Carta Natura 2000, parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare mandato alla Direzione regionale Ambiente, secondo gli indirizzi del documento di cui al punto 1, di:
 - a) procedere alla concertazione con i titolari di diritti reali e personali di godimento pubblici e privati per la definizione delle misure contrattuali di conservazione;
 - b) procedere alla consultazione dei portatori di interesse;
 - c) predisporre le Deliberazioni della Giunta Regionale relative prioritariamente alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e contenenti le rispettive misure contrattuali di conservazione;
 - d) procedere alla stipula della Carta Natura 2000 per i siti Natura 2000, prioritariamente per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
 - e) individuare e designare i soggetti gestori dei Siti Natura 2000 ricadenti all'interno di aree protette, previa intesa con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per le aree di interesse nazionale;
3. di provvedere, nell'ambito della legge di Bilancio, all'individuazione di adeguate risorse finanziarie destinate ad incentivare specifiche azioni previste nella Carta Natura 2000 al fine di favorire la conservazione di habitat o specie, rinviando conseguentemente ad un apposito atto amministrativo la determinazione delle modalità e dei criteri per l'accesso alle suddette risorse, incentivanti l'attuazione degli impegni derivanti dalle misure contrattuali di conservazione;

Il presente provvedimento sarà inviato al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito www.regione.lazio.it Natura 2000 della Direzione Ambiente.

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 01 DIC. 2012



TUTTI PRESENTI



ALLEG. alla DELIB. N. 569
DEL 5 DIC. 2012



Allegato A



Misure contrattuali di conservazione nei Siti Natura 2000

La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 16 dicembre 2011, n. 612, recante: "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928." (Pubblicata sul - *Supplemento ordinario n. 3* al BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 21-1-2012) al punto 11 del dispositivo stabilisce:

11. di dare mandato al Direttore della Direzione regionale Ambiente di intraprendere e finalizzare, entro e non oltre il 30 luglio 2012, il percorso amministrativo necessario a stabilire apposite misure contrattuali, previste dalla normativa comunitaria e nazionale richiamate in premessa, per la gestione dei siti Natura 2000 che dovranno, tra l'altro, indicare i soggetti gestori dei siti stessi nel rispetto del principio di gestione partecipata attraverso accordi stipulati con i proprietari terrieri siano essi pubblici, collettivi o privati e dovranno prevedere come impegni, per i suddetti proprietari, anche attraverso un apposito sistema di incentivi, le attività da promuovere e incentivare di cui alla lettera C) dell'Allegato B, le attività da favorire dell'Allegato C e gli obblighi di cui all'Allegato D della presente Deliberazione;

I. Inquadramento Normativo

• Norme specifiche su Natura 2000

a) Articolo 2 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992):

Articolo 2

1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

SECRET

b) **Articolo 6 primo e secondo paragrafo della Direttiva 92/43/CEE**

Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nella zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

c) **Articolo 4 del Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE di cui al DPR 357/97, come modificato dal DPR 120/2003:**

Articolo 4

Misure di conservazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.

2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.

3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione.

N.B. L'articolo 6 del DPR 357/97 e s-m-i., dispone che gli "obblighi derivanti dall'articolo 4 si applicano anche alle zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE" (ora 2009/147/CE).

d) **Articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni:**

Art.2 *Definizione delle misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC).*

1. I decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna regione e provincia autonoma interessata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, indicano il riferimento all'atto con cui le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per i quali il sito è stato individuato, conformemente agli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 5 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» e alle disposizioni del presente decreto, assicurando la concertazione degli attori economici e sociali del territorio coinvolto. Eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, sono adottate dalle regioni e dalle province autonome e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

SECRET

20/08/09



2. Le misure di conservazione previste nei rispettivi decreti di designazione per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente, sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia ovvero delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti.

3. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC le regioni e le province autonome adottano le relative misure di conservazione, provvedendo altresì a comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente, la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta.

4. Le misure di cui ai commi precedenti del presente articolo sono stabilite sulla base dei seguenti criteri minimi uniformi, da applicarsi a tutte le ZSC: (...omissis... TALI CRITERI SONO STATI RECEPITI INEGRALMENTE DALL'ALLEGATO D DELLA DGR 612/2011)

5. Le regioni e le province autonome, in collaborazione con AGEA e/o con gli Organismi Pagatori regionali, provvedono a individuare, e ove necessario ad aggiornare, i precisi riferimenti catastali delle aree ZSC, anche al fine di una corretta attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 1698/05.

e) Deliberazione della Giunta Regionale 24 febbraio 2012, n. 63 riguardante: " Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2010 n. 159 «Elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009. Decreto MIPAAF 22 dicembre 2009. Applicazione del regime di condizionalità dal 2010» come da ultimo modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 2011 n. 417.

• Norme generali sugli accordi ambientali

a) Articolo 2 comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662

2. 203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

b) «Intesa istituzionale di programma», come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (300);

c) «Accordo di programma quadro», come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedurali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessaria per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e

10
*
VENETI

per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) «Patto territoriale», come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

b) Articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228:

Art. 14.

Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.

2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici.

3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni di cui al comma 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnano nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.

Nota all'art. 14:

- Si riporta il testo dell'art. 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

"Art. 119. - 1. In applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazioni ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi."

Art. 15.

Convenzioni con le pubbliche amministrazioni

1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50 milioni di lire nel caso di imprenditori singoli, e 300 milioni di lire nel caso di imprenditori in forma associata.

c) Articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267:

Art. 34. Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti

AMBIENTE
10/11/01

interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. (da coordinare con l'articolo 19 del d.P.R. n. 327 del 2001 - n.d.r.)

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.

d) **Articolo 11 della Legge 7 agosto 1990 n.241:**

Articolo 11. (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica

SEMPRE
GIUSTO

*conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una
... dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.*

SEMPRE
GIUSTO

2. Che cosa è un contratto Natura 2000?

Il contratto Natura 2000, nelle sue differenti forme, è un contratto tra la Regione e il detentore di diritti reali e personali di godimento su una o più parcelle di terreno incluse in un sito Natura 2000, e che attua e rappresenta le misure di conservazione anche proposte da un piano di gestione.

3. Il modello francese

In Francia il modello contrattuale, disegnato a seguito di una procedura di infrazione attivata nel 2005 per mancata designazione dei siti, ha garantito non solo la quasi totale eliminazione della conflittualità con le popolazioni locali su Natura 2000 ma anche un utilizzo pressoché completo dei fondi comunitari sullo sviluppo rurale, facendo sì che le Direttive Comunitarie fossero adeguatamente attuate.

Il contratto Natura 2000 stabilisce gli impegni (in coerenza con le linee guida stabilite dalle misure di conservazione o dal piano di gestione) per la conservazione o il ripristino di habitat e specie di interesse comunitario, che il firmatario deve rispettare. Il contratto specifica anche la natura e i termini di aiuto finanziario o di benefici indiretti che il contraente riceve in cambio. In caso di non esecuzione o violazione degli impegni, gli aiuti sono soggetti ad un rimborso con modalità stabilite dalla legge.

Per qualificarsi, il proprietario o il richiedente deve presentare una richiesta. Il contratto può dare diritto ad una remunerazione compensatoria (contributi agli investimenti o pluriennali) in considerazione dei metodi di gestione che rispettano l'ambiente al di là della buona pratica (impegni del contraente delineati nel contratto). Ha una durata minima di 5 anni rinnovabili, da adattare a seconda degli ambienti naturali interessati (ad esempio possibilità di contratti più lunghi per gli ambienti forestali o non agricoli).

Diverse tipologie

1. In caso di terreni agricoli i contratti Natura 2000 possono assumere la forma di misure agroambientali (CAD, CAE...) e beneficiare delle misure raccomandate dal piano di gestione di un "bonus del 20%" sotto Natura 2000.
2. In caso di terreni non agricoli (forestale zona umida ecc.), i "titolari di diritti reali o personali" (proprietari, conduttori, comunità, comuni, associazioni e federazioni...) possono attivare un contratto Natura 2000 direttamente con lo Stato, finanziato (quota nazionale) dal Ministero per l'Ambiente (FGMN).

Chi può stipulare un contratto in un sito Natura 2000?

Possono stipulare contratti Natura 2000 proprietari o conduttori, agricoltori, individui, comunità o associazioni, titolari di diritti reali o personali di godimento su appezzamenti di habitat di interesse comunitario o proprietà insistenti sul sito Natura 2000. In relazione al possesso o meno della qualifica di agricoltore da parte del soggetto interessato, vengono in rilievo diverse tipologie di contratto. Per i terreni agricoli nei siti Natura 2000, i contratti sono chiamati Maeter, le misure agro-ambientali territorializzate.

I contenuti del contratto

REGIONE
DELLA
VALLE
D'AOSTA

In conformità alle specifiche disposizioni incluse nel Documento d'obiettivo-DOCOB (Piano di gestione comprendente le misure di conservazione), il contratto comprende:

1. la definizione descrittiva e spaziale dei processi, che indica gli interventi ed i servizi per la manutenzione o il ripristino degli habitat naturali e delle specie e dei loro habitat;
2. la descrizione degli impegni che danno luogo al pagamento della compensazione finanziaria e l'importo, durata e condizioni di pagamento di tale corrispettivo;
3. la descrizione delle misure di accompagnamento che non si traducono in compensazione finanziaria; sistemi di controllo e di produzione di documenti per verificare la conformità.

Finanziamento e controllo

Gli aiuti finanziari assegnati nel quadro della rete Natura 2000 contratti sono a carico del Centro nazionale per la gestione delle strutture Farnas (CNASEA). Il direttore assicura la conformità con gli impegni previsti dai contratti Natura 2000. A tal fine, le verifiche sono condotte dai servizi decentrati dello Stato o della CNASEA. Questi soggetti possono, previa comunicazione del titolare prima del contratto, controllare il rispetto degli impegni. Qualora il titolare di un contratto di Natura 2000 si opponga a un controllo o effettui una falsa dichiarazione ovvero siano riscontrate la suo carico delle non conformità rispetto ad uno o più degli impegni assunti, il prefetto sospende, riduce o elimina in tutto o in parte gli aiuti concessi nell'ambito del contratto. Il direttore può, altresì, risolvere il contratto.

Due tipologie di contratti "Carta Natura 2000" e "Contratto Natura 2000"

1. La Carta Natura 2000, allegata al Documento d'obiettivo-DOCOB (Piano di gestione-misure di conservazione), comprende una serie di impegni che costituiscono buone pratiche la cui attuazione non è remunerata finanziariamente, ma attraverso benefici fiscali (ad esempio esonero dalla tassa fondiaria prevista dal Codice delle Imposte) o benefici indiretti. Gli impegni derivanti dalla Carta Natura 2000 possono essere soggetti a controlli, formulati in modo semplice nella Carta.

La Carta può essere attivata su tutti gli habitat ed ha una durata variabile tra 5 anni (terreni agricoli) e 10 anni (foreste, zone umide, mare ecc.).

2. Il contratto Natura 2000 compensa il ricorrente per i costi aggiuntivi o per un deficit in relazione ad un atto di gestione "di solito praticato sul sito." Esistono quattro tipi di contratti:

- a) Contratti né agricoli- né forestali (contratti né-né)
- b) Contratti forestali

I contratti "né-né" e "foresta" sono finanziati da fondi statali (MEDDTL) e FEASR sulla base dei costi totali ammissibili del lavoro svolto sulla base di una specifica definita nel DOCOB. Altri finanziatori possono intervenire nel piano di finanziamento (comunità, Agenzia acqua ...).

- c) Misure agro-ambientali territorializzate (*Maeter*)

I "*Maeter*" sono retribuiti sulla base dei costi aggiuntivi/deficit (indennità) rispetto alla realizzazione tradizionale pratica. Infatti, alcune pratiche ritenute più favorevoli per l'ambiente possono avere un impatto diretto o indiretto sull'attività economica dell'azienda (ad esempio, limitazione di concimi e prodotti fitosanitari o falciatura tardiva).

REGIONE
DELLA
VALLE
D'AOSTA



d) Contratti Marini

I contratti Marini sono attuati sul demanio marittimo pubblico incluso in un sito Natura 2000 e riguardano in particolare:

- Professionisti del mare e loro rappresentanti (per es un comitato locale della pesca.)
- Gestori (concessionari) del demanio marittimo pubblico (ad es una comunità, una società semi-pubblica incaricata di un impianto portuale.)
- Utenti del demanio marittimo pubblico (ad esempio, un'associazione di diportisti.)

Gli impegni del contratto marino Natura 2000 devono essere conformi alle linee guida per la gestione e la conservazione definiti nel DOCOB, così come a quelli specifici per le azioni proposte. I contratti marini sono finanziati esclusivamente dal finanziamento pubblico con particolare attenzione alle azioni innovative necessarie per la conservazione degli habitat e delle specie che ha giustificato la designazione del sito.

Promemoria: in tutti i contratti, gli impegni non sono a scopo produttivo.

Esempi di contratti

1. Manutenzione e ripristino degli habitat aperti;
2. Riabilitazione e la manutenzione di siepi;
3. Creare punti di alimentazione per gli avvoltoi;
4. Restauro e manutenzione di stagni;
5. Installazione di dispositivi "avifauna" sulle linee aeree di trasporto di energia elettrica.

4. Proposta di un modello Lazio

4.1 Inquadramento Generale

La direttiva 92/43 Habitat ha come obiettivo prioritario l'armonizzazione a livello Comunitario della conservazione biologica delle aree naturali. La novità consiste nel fatto di prendere in considerazione, all'interno delle zone delimitate secondo criteri scientifici, le attività umane, in una prospettiva di sviluppo sostenibile. In altri termini, ha l'obiettivo di conciliare le dimensioni scientifiche con le realtà culturali, economiche e sociali del territorio. La Commissione Europea ha lasciato agli Stati Membri la scelta della procedura, per quanto concerne sia l'identificazione di siti sia l'individuazione delle modalità di gestione da adottare.

Nel 2000, La Commissione europea scriveva nella pubblicazione "La gestione dei siti della rete Natura 2000 — Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE": *"La scelta tra misure regolamentari, amministrative o contrattuali, o anche di piani di gestione, è lasciata agli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà. Gli Stati membri devono però scegliere almeno una di queste categorie, ossia misure di tipo regolamentare, amministrativo, contrattuale.*

Non esiste una gerarchia tra queste tre categorie. Gli Stati membri possono quindi usare, su un sito di Natura 2000, soltanto una categoria di misure (ad esempio soltanto misure contrattuali) o una combinazione di esse (ad esempio combinazione di misure regolamentari e contrattuali in funzione degli aspetti di conservazione dei tipi di habitat naturali dell'allegato I e delle specie dell'allegato II presenti sul sito). Oltre alle misure obbligatorie scelte, gli Stati membri possono inoltre varare ed attuare «piani di gestione».

Le tre categorie di misure sono qualificate come «opportune». Questo parametro non è definito nella direttiva. Nel caso dell'articolo 6, paragrafo 1, tuttavia, le misure regolamentari, amministrative o contrattuali rientrano nel concetto di misure di conservazione. Il parametro «opportune» ha unicamente l'obiettivo di ricordare che, a prescindere dal tipo di misura scelta dagli Stati membri, esiste l'obbligo di rispettare gli obiettivi generali della direttiva.

Di conseguenza, se uno Stato membro sceglie le misure contrattuali, esso mantiene l'obbligo di istituire in maniera permanente le misure di conservazione necessarie conformi «alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti» ed a rispettare le finalità generali della direttiva definite all'articolo 2, paragrafo 1".

Sempre la Commissione Europea nel 2002 scriveva: *"La direttiva non stabilisce in modo particolareggiato la procedura consultiva da seguire per la selezione dei siti. .. In taluni casi, l'identificazione dei siti è stata associata ad una discussione dettagliata con i proprietari terrieri e gli utenti sulle misure di gestione, ma in altri le parti interessate sono state a malapena consultate. Ciò ha sollevato considerevoli controversie in alcuni Stati membri con tutta una serie di difficoltà amministrative e giuridiche che hanno ritardato la presentazione delle proposte". Documento di lavoro della Commissione-Natura 2000, Bruxelles, 27 dicembre 2002.*

Nei l'Ottobre 2010 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sanciva intesa per l'approvazione della Strategia nazionale per la biodiversità;

La Strategia Nazionale riporta le seguenti criticità per quanto riguarda la Rete Natura 2000



- ritardo nella definizione di misure di conservazione sito-specifiche per la designazione delle ZSC per la regione biogeografia alpina e necessità di una forte accelerazione per le regioni biogeografiche continentale e mediterranea;
- non adeguato e non completo recepimento del D.M. n° 184 del 17 ottobre 2007 da parte di diverse Regioni e P.A. e difficoltà nella sua applicazione;
- mancata individuazione dei soggetti gestori dei siti Natura 2000, in particolare delle ZPS, da parte di diverse Regioni e P.A.;
- insufficiente integrazione dei Piani di gestione all'interno di altri strumenti di Piano, con particolare riferimento a quelli delle aree protette, e difficoltà nella loro approvazione ed attuazione come strumenti autonomi;
- insoddisfacente applicazione della procedura della valutazione di incidenza;
- ritardo nella individuazione e designazione di SIC e ZPS in ambiente marino;
- mancanza della percezione delle opportunità e delle potenzialità di sviluppo economico e sociale offerte dalla Rete Natura 2000 e diffuso atteggiamento teso ad evidenziare i soli obblighi e divieti da parte di amministrazioni, comunità locali e portatori di interesse;
- difficoltà nello start up e nella spesa delle misure dei PSR dedicate alla Rete Natura 2000;
- carenze conoscitive e mancata messa a sistema delle informazioni disponibili in merito alla distribuzione ed allo stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario in relazione all'intero territorio nazionale;
- difficoltà nell'avvio di un efficace, efficiente e diffuso programma di monitoraggio sullo stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario che coinvolga in modo significativo le aree protette, il loro personale qualificato ed il loro know-how e impostato secondo metodologie standardizzate e condivise;
- insufficienza di risorse economiche per la gestione effettiva della Rete Natura 2000 ed utilizzo non sempre coerente ed efficace dei fondi disponibili in riferimento alle finalità della Direttiva.

Con la Comunicazione del 3 maggio 2011 " La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" (COM(2011)0244) la Commissione Europea ha adottato la nuova Strategia Comunitaria sulla biodiversità fino al 2020.

In particolare, il primo dei sei Obiettivi della Strategia UE riguarda Natura 2000 riporta:

OBIETTIVO 1: ATTUAZIONE INTEGRALE DELLE DIRETTIVE HABITAT E UCCELLI

Arrestare il deterioramento dello stato di tutte le specie e gli habitat contemplati nella legislazione dell'UE in materia ambientale e conseguire un miglioramento significativo e quantificabile del loro stato in modo che, entro il 2020, rispetto alle valutazioni odierne: i) lo stato di conservazione risulti migliorato nel doppio degli habitat e nel 50% in più delle specie oggetto delle valutazioni condotte a titolo della direttiva habitat; e ii) lo stato di conservazione risulti preservato o migliorato nel 50% in più delle specie oggetto delle valutazioni condotte a titolo della direttiva Uccelli.

Azione 1: portare a termine l'istituzione della rete Natura 2000 e garantirne una buona gestione

1a) Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che la fase istitutiva di Natura 2000, compreso l'ambiente marino, sia completata entro il 2012.

1b) Gli Stati membri e la Commissione integreranno ulteriori prescrizioni in materia di protezione e

gestione delle specie e degli habitat nelle principali politiche per l'uso dei suoli e delle acque, sia all'interno, sia all'esterno dei siti Natura 2000.

1c) Gli Stati membri garantiranno che i piani di gestione o gli strumenti equivalenti che stabiliscono misure di conservazione e di ripristino siano sviluppati e attuati tempestivamente per tutti i siti Natura 2000.

1d) La Commissione, unitamente agli Stati membri, avvierà entro il 2012 un processo volto a promuovere la condivisione delle esperienze, delle buone pratiche e della cooperazione transfrontaliera per gestire Natura 2000, nel quadro biogeografico definito dalla direttiva Habitat.

Azione 2: garantire un finanziamento adeguato ai siti Natura 2000

2) La Commissione e gli Stati membri stanzeranno i fondi e gli incentivi necessari a Natura 2000, compresi gli strumenti unionali di finanziamento del prossimo quadro finanziario pluriennale. Nel 2011 la Commissione deciderà le modalità di finanziamento di Natura 2000 nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.

Azione 3: incrementare la sensibilizzazione e l'impegno delle parti interessate e migliorare l'applicazione

3a) Entro il 2013 la Commissione, unitamente agli Stati membri, svilupperà e varerà un'importante campagna di comunicazione su Natura 2000.

3b) La Commissione e gli Stati membri miglioreranno la cooperazione con i principali settori e continueranno a sviluppare documenti di orientamento per chiarire le prescrizioni della legislazione unionale in materia ambientale e il relativo valore a fini di promozione economica.

3c) La Commissione e gli Stati membri agevoleranno l'applicazione delle direttive sulla protezione della natura attraverso programmi di formazione su Natura 2000 destinati alla magistratura e lo sviluppo di maggiori capacità di promuovere l'osservanza della normativa.

Azione 4: migliorare e razionalizzare il monitoraggio e la rendicontazione

4a) Entro il 2012 la Commissione, unitamente agli Stati membri, svilupperà un nuovo sistema unionale di relazione sulla fauna ornitologica, sviluppando ulteriormente il sistema di relazione di cui all'articolo 17 della direttiva Habitat e migliorando il flusso, l'accessibilità e la rilevanza dei dati di Natura 2000.

4b) Entro il 2012 la Commissione creerà uno strumento informatico nell'ambito del sistema informativo sulla biodiversità per l'Europa al fine di migliorare la disponibilità e l'uso dei dati.

Alla nuova Strategia Comunitaria sulla biodiversità è seguita la Risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 sulla nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: la strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (2011/2307(INI)), ove il Parlamento europeo nell'invitare gli Stati membri a integrare la strategia nei rispettivi piani, programmi e/o strategie nazionali, enuncia una serie di raccomandazioni per l'applicazione della Strategia Comunitaria sulla biodiversità fino al 2020.

Recentemente la Commissione Europea, a seguito del suo documento di lavoro - SEC(2011)1573 final - "Financing NATURA 2000-Investing in Natura 2000: Delivering benefits for nature and people" (Finanziamento di Natura 2000 - Investire in Natura 2000: garantire benefici per la natura e le persone), con nota del 14 maggio 2012, richiedeva ai Paesi Membri, in ottemperanza all'articolo 8 della Direttiva Habitat, la redazione, entro il corrente anno, di specifici quadri di azione nazionale denominati Priority Actions Framework (PAF), con l'obiettivo di rafforzare l'integrazione delle necessità finanziarie di Natura 2000 nei fondi comunitari per il prossimo periodo di programmazione 2014-2020.

SECRET

4.1.1 Un approccio concertato e contrattuale

Per far sì che gli attori locali siano coinvolti appieno nella gestione della rete Natura 2000 e, attraverso di loro, i temi della biodiversità e dello sviluppo sostenibile dei nostri territori siano adeguatamente attuati, la Regione Lazio intende intraprendere, laddove applicabile, l'approccio partecipativo: agricoltori, operatori forestali, utilizzatori delle risorse naturali, proprietari terrieri, associazioni ambientaliste, rappresentanti eletti, utenti ed esperti devono partecipare alla gestione di ciascun sito.

La partecipazione attiva di tutti gli attori locali intende dare la possibilità a ciascuno di comprendere meglio le sfide della conservazione del patrimonio naturale e le questioni socio-economiche del territorio, per condividere gli obiettivi e infine costruire una gestione dei siti Natura 2000 sulla base delle conoscenze degli attori locali.

La Regione Lazio ha potuto constatare che, nonostante la grande mole di sforzi prodotti prima con l'istituzione dei siti e poi con l'adozione di misure di conservazione generali, la corretta ed efficace gestione dei siti della Rete Natura 2000 non può prescindere dalla partecipazione di tutti gli stakeholder locali.

È essenziale, per garantire lo stato di conservazione di habitat e specie d'interesse comunitario, condividere al massimo grado le attività istituzionali di pianificazione, di programmazione nonché di attuazione di progetti e iniziative all'interno dei Siti Natura 2000 attraverso un sistema di concertazione permanente con i titolari di diritti reali in qualità di proprietari, quali enti pubblici, università a agrarie e privati e con i portatori di interesse.

A tale scopo, occorre condividere le iniziative istituzionali, di competenza della Regione Lazio, con i soggetti locali, siano essi pubblici o privati, perché possano apportare nelle fasi decisionali la propria visione del territorio, e partecipare nella gestione di specifiche attività.

Atteggiamenti di scarsa partecipazione e/o comprensione, se non di aperta resistenza, da parte degli stakeholder locali, rendono inefficaci e difficilmente attuabili le misure di conservazione o l'attuazione delle previsioni di un piano di gestione, mentre al contrario, la collaborazione degli stessi può essere decisiva per l'individuazione e l'attuazione di buone pratiche.

È quindi essenziale e strategico acquisire e condividere le buone pratiche locali ed inserirle, opportunamente incentivate, negli strumenti attuativi, programmatori e pianificatori regionali, riguardanti Natura 2000.

Analogamente è necessario che le attività economiche che hanno consentito il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di un sito, siano pienamente rappresentate nei modelli gestionali fungendo così da cassa di risonanza per diffondere la rilevanza dei valori naturali in gioco, anche nella prospettiva della riduzione dei rischi per la biodiversità, connessi ad una fruizione non consapevole delle valenze europee presenti nei siti.

Appare evidente che vanno rimodellate anche le misure di conservazione attraverso l'incentivazione delle forme di utilizzazione agro-silvo-pastorale e faunistica, che hanno consentito soprattutto per il loro valore economico e sociale, il mantenimento di un gran numero di siti Natura 2000 in uno stato di conservazione soddisfacente. Questa rimodulazione deve in primo luogo mirare ad un riconoscimento dei benefici diretti o indiretti che consentono il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie che occupano i siti Natura 2000.

Sebbene la Regione Lazio abbia già in parte avviato il percorso di condivisione di documenti e piani con gli stakeholder locali, tuttavia tale attività non è stata effettuata con metodologie imperniata sul



coinvolgimento delle comunità locali, né risulta che al momento vi sia una omogeneità di procedure da potersi applicare nei processi di partecipazione con i portatori di interesse. L'ideazione e l'attuazione di un approccio partecipativo, attraverso forme amministrative adeguate, appare necessario per giungere ad un processo pianificatorio e contrattuale comune con gli stakeholder, intesi sia come detentori di diritti reali, quali i proprietari pubblici, collettivi e privati dei terreni su cui insistono i siti Natura 2000 attraverso opportune forme di concertazione, sia come portatori di interesse quali contadini, boscaioli, cacciatori, pescatori, associazioni di categoria e ambientaliste, utenti ed esperti, attraverso la condivisione delle misure da adottare o l'informazione sugli interventi necessari alla conservazione.

Per questi motivi la Regione Lazio, attraverso la DGR 612/2011 ha inteso intraprendere la strada delle misure contrattuali per attuare le misure di conservazione nei siti Natura 2000. E' una strada nuova che intende iniziare un percorso ritenuto fondamentale per raggiungere gli obiettivi di conservazione che le direttive Habitat e Uccelli si prefiggono.

La direttiva Habitat in sé, a differenza di altre direttive europee, non prevede un obbligo o procedure per la partecipazione (pubblica) nella creazione della rete Natura 2000, durante lo sviluppo di piani di gestione o di misure di gestione.

Tuttavia, i Ministri dell'Ambiente dell'UE e la Commissione Europea hanno sottolineato nella Dichiarazione di El Teide "Natura 2000: un partenariato per la Natura" del 9 maggio 2002, che, la partecipazione nelle decisioni sull'attuazione di misure gestionali e di conservazione da parte delle popolazioni locali e dei proprietari terrieri è essenziale per il successo di Natura 2000.

La direttiva Habitat afferma in ogni caso che *"Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali"*. (articolo 2, paragrafo 3).

Prendere in considerazione il contesto socio-economico nella gestione e nella conservazione di un sito Natura 2000 è essenziale per attuare la direttiva in un modo efficace e ridurre i conflitti creando un'ampia accettazione sociale.

Ad esempio alcuni Paesi comunitari (Francia e Paesi Bassi in particolare ma anche altri) attraverso una politica condivisa che si basa sulla co-decisione e su un approccio partecipativo e contrattuale, hanno tenuto in debita considerazione le esigenze economiche, sociali e culturali, e le particolarità regionali e locali, e ciò non solo ha ridotto notevolmente i conflitti ma ha anche garantito un pieno utilizzo dei fondi comunitari a disposizione di Natura 2000.

Stante la necessità di attivare percorsi partecipativi e di attuare misure contrattuali di conservazione, appare importante operare un distinguo tra il dettame normativo primario e le disposizioni contenute nei relativi provvedimenti attuativi nazionali.

In merito è necessario distinguere, altresì, la problematica connessa ai rapporti tra le misure di conservazione proprie di Natura 2000 e quelle derivanti dalla normativa sulle aree protette da quella ulteriore, ma necessariamente connessa, dell'individuazione del soggetto gestore di siti natura 2000 ricadente, in tutto o in parte, all'interno di aree protette.

A fronte dell'ambiguità delle disposizioni adottate nell'ordinamento nazionale, in merito alla problematica relativa ai rapporti tra le misure di conservazione proprie di Natura 2000 e quelle derivanti dalla normativa sulle aree protette, va evidenziato il carattere di estrema specificità e di prevalenza comunitaria delle prime rispetto alle seconde. Una piena conferma di tale specificità si è avuta:



- 1010
- ONE SIA
- dapprima con Deliberazione 26 marzo 2008 della Conferenza Stato Regioni "Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR)" in base alla quale ai siti Natura 2000 si applica il regime di protezione di cui al DPR 357/1997, al D.M. del 2007 nonché al D.M. del 2002 relativo a «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» e non quello della 1.394/1991, superando di fatto, il primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 del DPR 357/1997;
 - da ultimo con la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha espressamente confermato il suddetto superamento sostenendo il venir meno del relativo presupposto, rappresentato dall'assimilazione dei Siti Natura 2000 alle aree naturali protette di cui alla 1.394/1991, operata dalla originaria delibera del soppresso Comitato delle aree protette previsto dalla stessa legge, per vizi procedurali afferenti a tale ultima deliberazione.

Le conseguenze di tale quadro ricollocano in primo piano il carattere di specificità e di prevalenza, derivante dalla diretta origine comunitaria, dei siti Natura 2000 rispetto alle aree naturali protette di derivazione nazionale.

10/ LAZIO ENPI

Strategie Partecipative nella gestione delle risorse naturali

Esiste una vasta letteratura sulle strategie partecipative nella gestione delle risorse naturali e di alcuni suoi elementi in particolare modo quelli finanziari. Diversi autori hanno distinto diversi tipi e intensità di partecipazioni dei portatori di interesse (stakeholders), che vanno dalla semplice informazione alle politiche condivise. Si possono distinguere tre tipi principali, di seguito illustrati, di coinvolgimento delle parti interessate nella gestione di siti basati sulla partecipazione esistente, sulla pratica corrente di gestione di Natura 2000 e sulla gestione della pianificazione:

- **Informazione:** i portatori di interesse sono informati per quanto riguarda la gestione (piano) della zona e le misure di gestione richieste. Il modo di informare può variare dalle informazioni fornite su internet (dove i soggetti interessati devono cercare attivamente le informazioni) o su articoli di giornali locali, alla distribuzione porta a porta di volantini, fino a giornate informative che si tengono a livello locale.
- **Consultazione:** dopo la preparazione iniziale di un piano di gestione o di misure di conservazione da parte delle autorità competenti viene offerta la possibilità ai portatori di interesse di esprimere le proprie opinioni durante il processo (singolarmente o durante gli incontri organizzati), le quali sono prese in considerazione in sede di decisione finale. La procedura di consultazione può essere obbligatoria (per esempio, prevista da leggi o regolamenti), compresa nello standard di lavoro dell'organizzazione responsabile della pianificazione della gestione o solo consigliata o suggerita. Nel caso di una procedura formale che consenta alle parti interessate di esprimere le loro opinioni sulle decisioni proposte e offra la possibilità per reclami e ricorsi, spesso vi è la previsione di una nota ufficiale tesa ad informare le parti interessate su come le loro opinioni sono state prese in considerazione. Tuttavia in entrambe le procedure, formali e informali, risulta in pratica che non è affatto chiaro per chi partecipa al processo di consultazione se e come le proprie opinioni abbiano influenzato le decisioni finali.
- **Politica condivisa o un piano che si basa sulla co-decisione:** in un processo congiunto le parti interessate e le autorità responsabili sviluppano insieme il piano di gestione o le misure di conservazione per la zona e/o concordano gli obiettivi per il sito e le misure di gestione necessarie.

Nel campo della gestione delle risorse naturali molti gestori di aree protette hanno esperienza pratica per quanto riguarda l'approccio partecipativo e la gestione dei conflitti. Inoltre diversi studi accademici sono stati dedicati alle problematiche emergenti di conflitto riguardanti la gestione delle risorse naturali e dei modi per risolverli. I conflitti legati alla gestione delle aree protette, in questo caso dei Siti Natura 2000, non sono un fenomeno nuovo. In alcune aree il processo di creazione della rete Natura 2000 ha portato alla complicazione del preesistente conflitto. Al fine di garantire un'adeguata partecipazione nell'attuazione della gestione di Natura 2000, e per evitare conflitti e contenziosi che si sono verificati durante la scelta del sito e le fasi di designazione, deve essere garantita la massima attenzione ai processi partecipativi. La gestione e la risoluzione dei conflitti è parte integrante del processo di gestione del sito e della pianificazione della gestione dei siti Natura 2000.

Nella letteratura e nella pratica si trovano vari modelli di governance applicata alla gestione delle risorse naturali:

Modello di politica gerarchica e approcci top-down.

Questi stili si riferiscono alle classiche pratiche moderniste della definizione delle politiche in cui un piccolo gruppo di attori del governo prepara una politica o assume la possibilità di una corretta applicazione della pianificazione. Il governo, come attore dominante, impone strategie per l'attuazione della politica direttamente ad altri attori.

Politiche di rete

In una società in rete, attori governativi, rappresentanti dei portatori d'interesse e gli attori regionali, che sono tra loro interdipendenti, partecipano a reti su problemi politici specifici. Le decisioni sono il risultato di processi decisionali che sono caratterizzati da negoziazioni e lotta per il consenso. In queste reti, il potere è condiviso, anche se il governo può ancora essere l'attore dominante. I risultati di questi processi possono essere ad esempio, i piani strategici o accordi di pianificazione.

Politiche comunicative e approcci bottom-up (partecipative)

Gli stili e le strategie della politica comunicativa si concentrano su processi che partono dal basso verso l'alto (bottom-up) e, nel considerare l'obiettivo finale, inducono a costruire un percorso sequenziale organizzato in passaggi successivi in cui l'ancoraggio tra traguardi intermedi e obiettivo finale è generalmente ricercato in modo iterativo e adattativo con il coinvolgimento di cittadini e comunità. La pianificazione, secondo gli approcci in questione, dovrebbe essere un processo per facilitare la collaborazione di comunità e la costruzione dal consenso. Una caratteristica di questi "accordi pianificatori" è che i cittadini e i gruppi di interesse sono attivamente coinvolti nella definizione dei problemi e delle relative soluzioni. Vi sono molte variazioni negli approcci partecipativi. Un caso estremo è l'autogoverno, in cui il governo non è un attore.

In molti paesi i siti Natura 2000 sono di proprietà privata e la gestione dei siti Natura 2000 dipende dal coinvolgimento attivo dei proprietari terrieri. L'importanza di coinvolgere questi soggetti nella gestione della Rete Natura 2000 sono evidenti e i motivi più spesso richiamati a fondamento di tale coinvolgimento sono quelli di seguito elencati.

1. **Necessità democratica.**
Il coinvolgimento dei portatori d'interesse nel processo di gestione assicura il rispetto dei relativi diritti di proprietari terrieri e di cittadini e ne riconosce il ruolo fondamentale nella gestione delle aree Natura 2000.

2. **Aumento di accettazione sociale e di sostegno pubblico per la gestione del sito.**

In molti siti Natura 2000, la gestione degli habitat è svolta da privati, ONG e altre organizzazioni non statali. Una gestione efficace ed efficiente richiede il supporto degli attori locali.

3. **Condivisione di conoscenza e comprensione.**

Tutti i portatori d'interesse hanno prospettive uniche e diverse di quale sia il problema e di cosa costituisca una buona soluzione. Nello sviluppo di piani di gestione o di misure di conservazione è importante coinvolgere tutti gli attori chiave in modo da garantire l'individuazione delle migliori soluzioni e la costruzione del consenso. Uno degli aspetti importanti del coinvolgimento dei portatori di interesse è quello di incoraggiare le persone a lavorare insieme, come parte di uno sforzo comune, guidata da obiettivi condivisi, specialmente nei casi in cui i siti sono costituiti da un mosaico complesso di proprietà, pubblica, privata e collettiva. Diversi attori che lavorano congiuntamente per la gestione aumentano le possibilità di successo per l'intero sito.

Molto spesso il coinvolgimento dei portatori di interesse nella gestione dei siti richiede investimenti di tempo e risorse e può aumentare la complessità del processo di pianificazione della gestione.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

4.2 Misure Contrattuali

Le misure contrattuali, laddove applicabili, hanno la finalità di promuovere una gestione condivisa e partecipata delle aree rurali ed in particolare di quelle classificate dalla direttiva Natura 2000 come Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione. L'obiettivo centrale è quello di coniugare la conservazione dell'habitat e delle sue risorse con la dinamicità delle attività economico-produttive attraverso una gestione moderna ed innovativa. Le sinergie tra gli obiettivi delle attività umane e le esigenze della natura sono fondamentali per la vitalità dei territori rurali. L'azione umana, intesa in termini di gestione sostenibile delle risorse, rappresenta ancora oggi la modalità più efficace per il rafforzamento della biodiversità e della sua resilienza.

La Regione Lazio intende attivare, una specifica misura contrattuale per attuare le misure di conservazione dei siti Natura 2000: la Carta Natura 2000.

Essa contiene gli impegni derivanti ai titolari di diritti reali o personali di godimento su appezzamenti del sito interessato da una o più misure di gestione proposte dalle misure di conservazione o dal piano di gestione concordati tra i titolari stessi e la Regione Lazio.

4.2.1 Accesso alle misure contrattuali

Possono sottoscrivere misure contrattuali ed aderire agli impegni tutti i titolari pubblici o privati di diritti reali o personali di godimento (affittuari) su appezzamenti di habitat di interesse comunitario o insistenti sul sito Natura 2000, in forma singola o associata, anche per il tramite del soggetto gestore di cui al punto 6. Per i siti marini riguardanti il demanio marittimo pubblico incluso in un sito Natura 2000 la Carta viene concertata e stipulata anche con i seguenti soggetti:

- professionisti del mare o loro rappresentanti (associazioni professionali di pesca etc.);
- gestori (concessionari) del demanio marittimo pubblico (ad es una comunità, una società semi-pubblica incaricata di un impianto portuale);
- utenti del demanio marittimo pubblico (ad esempio, un'associazione di diportisti)

4.2.2 Carta Natura 2000

La Carta Natura 2000, di seguito denominata Carta, è una misura contrattuale, concertata con i soggetti di cui al punto 4.2.1, che comprende una serie di impegni su una o più parcelle di terreno incluse in un sito Natura 2000, e interessato da una o più misure di gestione proposte dalle misure di conservazione o dal piano di gestione.

La Carta definisce le misure di conservazione specifiche del sito che contribuiscono alla conservazione degli habitat e delle specie presenti sul sito e prevede due tipi di impegni: 1) impegni gestionali generali validi per tutti i siti; 2) impegni specifici, differenziati in funzione degli habitat e delle specie che interessano il sito, connessi alle minacce e alle pressioni del sito e allo stato di conservazione generale.

La Carta prevede i divieti e gli obblighi (che costituiscono le Buone Pratiche di gestione agricola ed ambientale dei Siti Natura 2000 e/o dei terreni agricoli previsti all'interno della Condizionalità ai sensi dell'articolo 6 del Reg. CE 73/2009 e specificatamente se si tratta di SIC da designare come ZSC, le misure di conservazione sono basate sul comma 4 dell'articolo 2 del DM 17 10 2007, come riportato nell'Allegato D della DGR 612/2011.

210
GIUGNO

Impegni derivanti dalla Carta Natura 2000 sono sottoposti a monitoraggio.

La Carta prevede anche raccomandazioni generali di gestione, può essere attivata su tutti gli habitat ed ha una durata di 5 anni per i terreni agricoli e di 10 anni per altre tipologie di terreno (foresta, zone umide, mare ecc.).

Gli impegni generali sono definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Rete Natura 2000.

Inoltre sono di seguito denominati IG i seguenti impegni generali:

IG1 - Accesso e monitoraggio

Chi aderisce alla Carta si impegna ad autorizzare l'accesso alle persone o ad organismi designati dalle strutture regionali sulle parcelle individuate nella Carta, ai fini del monitoraggio e della descrizione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel sito e della valutazione del loro stato di conservazione.

Le date delle visite sono fissate congiuntamente tra il proprietario o gestore e le strutture regionali. La presenza del proprietario durante le visite è auspicabile. Il rapporto finale di monitoraggio è comunicato al proprietario.

Nessun soggetto è abilitato ad effettuare monitoraggi se non espressamente autorizzato dalle strutture regionali competenti. Il soggetto gestore comunica alla Regione eventuali attività di monitoraggio all'interno del sito.

Chi aderisce si impegna altresì a comunicare alle strutture regionali l'eventuale presenza di specie incluse nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CE.

IG2 - Documenti di gestione sostenibile in ambito forestale

Nelle parcelle sulle quali si applicherà la Carta, chi aderisce si impegna, se necessario, a mettere in coerenza con gli impegni specifici, o a far attuare entro un massimo di 3 anni, tutti i documenti di gestione forestale sostenibile quali il Piano di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) e il Piano Poliennale di Taglio (PPT).

Impegni specifici (IS)

Gli impegni specifici (sito specifici SIC/ZPS) sono definiti in funzione degli habitat e delle specie che interessano il sito, connessi alle minacce e alle pressioni del sito e allo stato di conservazione generale.

Raccomandazioni Generali

Chi aderisce alla Carta si impegna a mantenere in buono stato di conservazione soddisfacente habitat e specie di interesse comunitario individuati nel sito Natura 2000, ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Chi aderisce alla Carta potrà fornire, al momento della stipula della Carta medesima, tutte le informazioni utili ai fini gestionali, in particolare, sulla posizione indicativa di stagni, prati, siepi e grandi alberi senescenti presenti nel territorio del relativo SIC/ZPS.

ENTE REGIONALE
SIC/ZPS

L'assunzione degli impegni generali e specifici da parte dei titolari di diritti reali consente ad essi di essere individuati e ufficialmente riconosciuti dalla Regione come soggetti gestori del sito Natura 2000.

Ambiti d'intervento della Regione

A fronte di questi impegni da parte dei titolari di diritti reali o personali di godimento, la Regione pone in essere una serie di semplificazioni amministrative ed interventi, anche in relazione al sito specifico, comprendenti, in linea generale e non esaustiva:

1) individuazione di appositi incentivi regionali

La Regione provvede ad individuare con apposito atto normativo/finanziario, nell'ambito del Bilancio regionale, adeguate risorse destinate ad incentivare specifiche azioni previste nella Carta Natura 2000 al fine di favorire la conservazione di habitat o specie.

Le modalità ed i criteri per l'accesso alle suddette risorse, incentivanti l'attuazione degli impegni derivanti dalle misure contrattuali di conservazione, saranno individuate con apposito atto amministrativo;

2) semplificazione amministrativa (relativamente alla gestione forestale e alla valutazione di incidenza):

- gli interventi forestali previsti negli impegni specifici, sono sottoposti a semplice comunicazione, fermo restando la necessità dei documenti di cui all'impegno generale IG2;
- gli interventi direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat presenti nel sito e derivanti da misure contrattuali di conservazione o dagli obiettivi di gestione del sito (impegni specifici) non sono sottoposti a valutazione d'incidenza anche ai sensi dell'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i.;

3) realizzazione di interventi

qualora per l'attuazione di impegni di conservazione sia necessario un intervento ricadente sotto la competenza della Regione o di enti da essa dipendenti, questi sono inclusi tra le misure di conservazione e sono effettuati in via prioritaria (ad esempio prevedere un allaccio ad un acquedotto di un consorzio di bonifica o la costruzione di fontanili per abbeverare il bestiame al fine di evitare il deterioramento di un lago).

Iter procedurale per la definizione e l'adesione alla Carta:

Amministrativamente, l'iter procedurale ipotizzato è il seguente:

- la Regione attraverso il gruppo di lavoro ZSC formula una proposta di misura di conservazione che viene sottoposta ad una prima concertazione con il titolare di diritti reali sul sito;
- a seguito di tale concertazione le misure di conservazione, fatti salvi gli obblighi ed i divieti derivanti da normativa, vengono tramutate in impegni nell'ambito di un documento formale di Carta secondo il modello dell'Allegato 1.
- sulla base di tale documento viene sottoscritto un apposito verbale di concertazione tra la Regione ed il detentore di diritti reali (proprietario pubblico o privato);

- le misure contrattuali di conservazione definite nella Carta, sono adottate con Deliberazione della Giunta Regionale, con la distinzione tra quelle che costituiscono le Buone Pratiche Agricole ed Ambientali per il sito e le altre misure.

Se un qualunque titolare di diritti reali non aderisce alla Carta, la Regione adotta comunque, con Deliberazione di Giunta regionale, opportune misure di conservazione relative alla parte del sito oggetto di non sottoscrizione.

Durata della Carta Natura 2000

La durata della Carta Natura 2000 è pari a 5 anni per terreni agricoli e a 10 anni per terreni forestali o di altra natura (ad es. zone umide).

Modifica della Carta

In caso di eventi che comportano la necessità di modificare gli elementi della Carta, le parti valutano tale necessità e concordano le modifiche. Gli eventi successivi alla sottoscrizione della Carta non danno origine ad una modifica della stessa qualora non abbiano impatti significativi sull'attuazione del programma e degli impegni sottoscritti.

Cessioni

In caso di cessione, totale o parziale, dell'area oggetto della Carta, il nuovo titolare del diritto reale deve essere informato dell'esistenza della misura contrattuale in atto e subentra a pieno titolo negli impegni e nei benefici previsti dalla Carta.

5. Soggetti Gestori

I siti Natura 2000 del Lazio comprendono una grande varietà di "regimi proprietari" rappresentata dal demanio dello Stato, tra cui quello militare, dal demanio regionale e comunale, per la parte pubblica, nonché dalle università agrarie, quale organismi di gestione di usi civici, e da semplici proprietari privati, detentori di diritti reali. Tutti questi soggetti, talvolta co-presenti nel medesimo sito, devono concorrere alla buona gestione del territorio.

Appare pertanto decisivo per lo sviluppo delle potenzialità della Rete Natura 2000 disegnare e rendere attivo un sistema di concertazione e animazione permanente tra soggetti privati e pubblici sulla gestione delle misure di conservazione per i Siti Natura 2000, affinché le attività economiche che hanno consentito il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di un sito, siano pienamente rappresentate nei modelli gestionali, fungendo così da cassa di risonanza per far comprendere ai fruitori dei siti la rilevanza dei valori naturali in gioco, nella prospettiva della riduzione dei rischi per la biodiversità, connessi ad una fruizione non consapevole delle valenze europee presenti nei siti.

A tale scopo si procede all'individuazione dei soggetti gestori operando prioritariamente le opportune differenziazioni in relazione del "regime proprietario" del sito, che varia da un mosaico complesso di proprietari (pubblico, privato e collettivo) ad un unico proprietario (pubblico o privato), predisponendo modelli organizzativi diversi che tengano conto di tale varietà.



Qualora non fosse possibile adottare misure contrattuali e individuare il soggetto gestore secondo il "regime proprietario" del sito, come sopra descritto, la Regione si riserva di individuare ulteriori possibili forme di gestione, ai sensi della Direttiva 92/43/CE.

Siti Mono-proprietari

In relazione ai siti ricadenti al 100% in un regime proprietario unitario, il proprietario o detentore di diritto reale o personale di godimento, sia esso pubblico o privato, è designato come soggetto gestore; tale soggetto, ove ne rappresenti la necessità, potrà avvalersi di un Gruppo Tecnico di supporto, composto da un rappresentante dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, da un rappresentante dell'ordine degli Agrotecnici Laureati.

Siti Multiproprietà

In relazione ai siti con un regime proprietario complesso (Comuni, Università agrarie, soggetti privati, etc.), al fine di garantire la più ampia condivisione possibile ed il coinvolgimento di tutti gli interessi sul sito, il soggetto gestore sarà rappresentato da un Gruppo di Pilotaggio Natura 2000 (GRUPIL NATURA 2000), composto dai titolari di diritti reali o di diritti personali di godimento, in forma singola o associata, pubblici e privati.

Possono fare parte del GRUPIL NATURA 2000, qualora ne fosse richiesta la presenza dalla maggioranza dei componenti, anche i rappresentanti dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e dell'ordine degli Agrotecnici Laureati con esclusiva funzione consultiva e tecnica.

Il GRUPIL NATURA 2000 è gestito da un segretariato tecnico-amministrativo elettivo composto da un numero di membri variabile a seconda del sito e diretto da un soggetto operatore nominato dai membri del GRUPIL NATURA 2000 e che ha tra i suoi compiti principali:

- l'attuazione delle misure di conservazione o del piano di gestione, attraverso le misure contrattuali;
- la gestione degli incentivi;
- il controllo e monitoraggio degli interventi e dei beneficiari finali;
- il rendiconto finale delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- la divulgazione delle opportunità e dei valori della Rete Natura 2000.

Soggetti Gestori in Aree Protette Nazionali o Regionali

In relazione alle problematiche di salvaguardia, organizzazione ed affidamento dei siti Natura 2000 ricadenti in tutto o in parte in aree protette, la Direttiva 92/43 prevede che "gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti".

Il DPR 357/97 per quanto riguarda l'integrazione delle misure di conservazione con gli strumenti di pianificazione dell'area protetta, all'articolo 4, comma 3, dispone che: "Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli

enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione."

Il D.M. Ministero Ambiente del 17.10.2007 (c.d. criteri minimi) nell'articolo 2, comma 2 dispone che *"Le misure di conservazione previste nei rispettivi decreti di designazione per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente, sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia ovvero delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti"*. Medesima previsione è contenuta nell'art. 3 comma 2 in relazione alle ZPS ricadenti in tutto o in parte in aree naturali protette.


Per quanto riguarda la designazione del soggetto gestore del sito Natura 2000, il D.M. 17.10.2007 agli artt. 2 c. 3 e 3 c.3 specifica che per le ZSC (e/o per le ZPS) *"o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente, la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta"*.

Tale automatismo di designazione si ritrova, in forma più attenuata, anche nelle linee guida regionali (Pagina 27 punto 4 della DGR 2 agosto 2002, n. 1103 "Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (Siti d'Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli stati membri, anche per l'attuazione della Sottomisura I.1.2. 'Tutela e gestione degli ecosistemi naturali' (Docup Obiettivo 2 2000-2006)") in cui si stabilisce che *"nel caso in cui il sito ricada all'interno di un'area protetta, sarà gestito di norma dall'Ente gestore dell'area mentre quando è esterno all'area protetta e ricade in un unico Comune la gestione sarà preferibilmente affidata al Comune stesso"* prevedendo tra l'altro che *"non è comunque da escludere che, in presenza di particolari motivazioni, la funzione amministrativa sia direttamente gestita dalla Regione"*.

In relazione all'individuazione dei soggetti gestori dei siti Natura 2000 ricadenti in area naturale protetta, il vincolo posto dal DM del 2007 in relazione alla coincidenza tra soggetto gestore del sito ed ente di gestione dell'area stessa, avendo caratteristica di norma organizzativa, non può avere diversa interpretazione che quella di indicazione, di indirizzo e di principio che deve trovare necessariamente un contemperamento sia con le diverse e particolari esigenze volte a salvaguardare la specificità del Sito sia con la necessità di garantire l'attivazione di percorsi partecipativi e l'attuazione di misure contrattuali in conformità alla Direttiva 92/43.

Una diversa interpretazione del dettato normativo del D.M. svuoterebbe di qualsiasi contenuto la funzione delegata alla Regione di individuazione dei soggetti gestori in quanto le linee guida non sarebbero più volte semplicemente a fornire dei criteri inderogabili (c.d. minimi) di tutela e salvaguardia del siti Natura 2000 ma andrebbero a delineare un sistema di per sé esaustivo di qualunque ulteriore competenza regionale.

In altre parole, le disposizioni del D.M. Ministero Ambiente del 17.10.2007 che procedono alla individuazione "tout court" dell'Ente gestore, si risolverebbero in una prescrizione di tipo organizzativo che imporrebbe alla Regione ed agli altri Enti pubblici interessati, una scelta non disponibile. Il tutto ponendosi in contrasto evidente con la conforme giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha da sempre escluso che la legge dello Stato possa disporre modelli organizzativi rigidi per situazioni che coinvolgono scelte regionali (tanto più che nella versione del D.M. la prescrizione non ammetterebbe alternative).



Inoltre la previsione, intesa nel senso rigido ed assoluto che risulta dalla sua formulazione letterale, si porrebbe in evidente contrasto con la indicazione di cui al comma 1 dello stesso art. 2 del D.M. del 2007 che prevede come modello di gestione dei rapporti quello della "concertazione".

Deve, quindi, ritenersi corretta e costituzionalmente "orientata" una lettura secondo la quale la prescrizione di coincidenza tra gestore dell'area protetta e gestore delle ZCS e delle ZPS prevista dal D.M. Ministero Ambiente del 17.10.2007, ha natura propositiva, di indirizzo e di norma di principio senza, però, escludere ipotesi di tipo diverso, soprattutto per quanto riguarda l' automatica designazione del soggetto gestore dell'area protetta come soggetto gestore del sito Natura 2000 che non è contemplata né nei DPR 357/97 né nella Direttiva 92/43.

Pertanto la Regione, in caso di Siti Natura 2000 ricadenti in tutto od in parte all'interno di un area naturale protetta nazionale, sulla base delle diverse e specifiche esigenze di gestione del sito contemplate con le indicazioni fornite dal D.M. 2007 nonché con le previsioni del Piano di Gestione e/o delle misure di conservazione vigenti sul sito Natura 2000, anche sentito il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ed il soggetto gestore dell'area protetta, può provvedere alla designazione del soggetto gestore nelle forme sopra determinate in relazione alla complessità o meno del regime di proprietà; l'ente gestore dell'area protetta, qualora non sia nominato come unico soggetto gestore del sito Natura 2000, manterrà comunque il diritto al monitoraggio e controllo, nonché poteri sostitutivi in caso di inadempienza dal parte del soggetto gestore, nel caso di siti monoproprietari, e nel caso di siti multiproprietà sarà membro di diritto del GRUPIL NATURA 2000.

Per i siti Natura 2000 all'interno di aree protette regionali la normativa non prevede alcun vincolo sul soggetto gestore e lo stesso potrà essere costituito con le modalità sopra richiamate.

Forum dei Soggetti Gestori

La Regione Lazio provvede all'istituzione sul suo sito Internet, di un Forum Permanente dei Soggetti Gestori con lo scopo di coordinare eventuali iniziative comuni, fornire supporto organizzativo generale e tecnico, diffondere le buone pratiche locali e di coadiuvare i soggetti gestori dei siti Natura 2000.

6. Percorso amministrativo

1. Definizione delle misure di conservazione prodotte dal Gruppo di Lavoro ZSC istituito con determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. AO1256 del 23 febbraio 2012 e successive modifiche e integrazioni;
2. Concertazione con i detentori di diritti reali e personali di godimento, pubblici e privati, per la definizione e l'attivazione delle misure contrattuali di conservazione sito specifiche;
3. Deliberazioni della Giunta regionale di adozione delle misure (contrattuali) di conservazione delle ZSC e delle misure (contrattuali) di conservazione delle ZPS;
4. Individuazione e designazione dei soggetti gestori.



ALLEGATO A1 Schema della Carta Natura 2000

1. **Introduzione**
2. **Inquadramento territoriale del Sito**
3. **Specie e Habitat presenti**
4. **Perimetrazione del Sito e Carte Tematiche**
5. **Obiettivi e Priorità di conservazione**
6. **Pressioni e minacce**
7. **Misure di conservazione**
 - a) **Inquadramento della Carta Natura 2000**
 - b) **impegni generali**
 - c) **impegni specifici su habitat e specie**
 - d) **raccomandazioni generali.**
8. **Interventi attivi (qualora previsti)**

